

5a COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Audizioni nell'ambito del Disegno di Legge A.S. 1766:
“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”**

Memoria scritta sui temi oggetto del provvedimento

23 MARZO 2020



Gentile Presidente, Gentili Senatori,

l'Associazione Cambiavalute (AssoCambi) desidera ringraziarvi per averci concesso l'opportunità di poter inviare un nostro contributo scritto al fine di **rappresentare le istanze delle imprese italiane che svolgono attività di cambiavalute.**

AssoCambi nasce a Firenze nel 2014 e fonda la sua operatività nell'attività di informazione ed assistenza a favore del settore ai diversi livelli e nelle varie sedi, per la soluzione dei problemi riguardanti le normative di tutti i Cambiavalute operanti sul territorio nazionale. L'Associazione, con professionalità e trasparenza, rappresenta gli interessi della categoria anche nei confronti delle primarie Istituzioni, quali, tra le altre, Banca d'Italia / UIF, Ministero delle Finanze, Agenzia Entrate, Pubblica Sicurezza e OAM e - da sempre - dedica particolare attenzione agli adeguamenti normativi in materia fiscale e tributaria, di privacy e di antiriciclaggio, promuovendo la costituzione di eventi, corsi, seminari e tavoli tecnici con l'obiettivo di assicurare la compliance alle innovazioni legislative in materia di prevenzione alle problematiche connesse alla gestione e all'uso del contante e condividendo con le istituzioni di riferimento e gli operatori del comparto procedure operative e best practice.

In virtù di tale ruolo di rappresentanza, AssoCambi desidera richiamare l'attenzione degli illustri Senatori sulle problematiche che purtroppo - tra gli altri - sta vivendo il nostro settore a causa del diffondersi dell'emergenza epidemiologica: **il crollo del settore del turismo ha prodotto anche nel settore dei cambiavalute un crollo degli incassi, che a marzo è superiore al 95%.** Le imprese che svolgono l'attività di Cambiavalute in Italia, regolarmente iscritte nell'apposito Registro previsto dall'art. 17 bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010, sono **più di 100 ed impiegano stabilmente oltre 1.000 addetti.** Queste aziende costituiscono **parte integrante del comparto turistico italiano**, con i loro dipendenti hanno punti operativi **negli aeroporti internazionali, nei porti, nelle stazioni e nei centri delle città d'arte.** Svolgono un ruolo **fondamentale nell'accoglienza della clientela turistica ed oltre l'80% della stessa è composta da turisti extra-europei**, gli unici che necessitano di cambiare la loro valuta in euro (il restante 20% è pur sempre clientela esclusivamente turistica ma italiano o europea, al momento anch'essa praticamente inesistente). Ad oggi, nessuno è in grado di sapere quanto durerà la crisi prodotta dal COVID-19, ma certamente **gli effetti per i cambiavalute saranno molto lunghi e dureranno finché non torneranno in Italia i turisti extra europei.**



Il Governo ha dimostrato attenzione nei confronti di alcuni operatori del settore del Turismo, in particolare per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator consentendo loro ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 la "Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero". Il Governo ha esteso tali benefici anche ad altre tipologie di imprese che sono state considerate maggiormente colpite dagli effetti del COVID-19, con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura-Italia"), provvedimento oggetto di questo contributo e, al momento, all'esame di codesta Commissione permanente. All'articolo 61 il provvedimento estende infatti tali benefici (e cioè la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) ad una cospicua platea di categorie di soggetti operanti in settori considerati maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica come, tra gli altri, i settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza, **tuttavia escludendo i soggetti che svolgono l'attività di Cambiavalute, pur essendo tale settore economico drammaticamente colpito dagli effetti del COVID-19.**

Le società di cambiavalute pertanto **chiedono di poter essere inserite nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 61, comma 2, del Decreto Cura-Italia** e, conseguentemente, di poter fruire del medesimo meccanismo di sostegno economico accordato dall'art. 8, comma 1, del precedente D.L. n. 9/2020 al comparto del turismo, facendone parte a tutti gli effetti. Ciò anche in considerazione del fatto che tali benefici sono stati riconosciuti ad altre vastissime categorie che - tra l'altro - registrano fatturati ben maggiori rispetto a quelli delle società di cambiavalute e che quindi - a seguito del fermo integrale e plurimensile della propria attività di core-business - incontrerebbero certo meno problematiche (seppur ovviamente considerevoli) in termini di tenuta del settore.

A causa del crollo del settore turistico, che ha comportato anche il crollo di quello dei cambiavalute, gli operatori di settore, al fine di garantire tale minima tenuta, necessitano della **previsione di ammortizzatori sociali in deroga per il personale dipendente quanto più urgentemente possibile. Il mancato sostegno economico al settore dei cambiavalute comporterebbe l'innescò di un processo di crisi irreversibile e la conseguente ed inevitabile definitiva chiusura delle attività e, conseguentemente, dei posti di lavoro dipendenti ad esse connessi.**

Per semplicità, si riportano di seguito due proposte di formulazione di emendamenti - *che rimettiamo ovviamente alla valutazione degli Illustri Senatori* - volti ad includere la categoria dei cambiavalute tra i soggetti beneficiari delle sospensioni di cui sopra:

Proposta formulazione 1

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« s) soggetti iscritti nel registro previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che gestiscono negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta »

Proposta formulazione 2

Al comma 2, alla lettera q), dopo le parole: «assistenza turistica», inserire le seguenti: «e che gestiscono negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti al registro di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»

Di seguito si riporta altresì il contenuto dell'articolo 61 (A.S. 1766), al quale - come anticipato - si propongono gli interventi emendativi alternativi di cui sopra, riportati in grassetto al comma 2:

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida

professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica e **che gestiscono negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti al registro di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;**

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

s) soggetti iscritti nel registro previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che gestiscono negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

3. Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Con la presente, l'Associazione fa pertanto appello a tutti coloro che - nell'espletamento del loro ruolo di rappresentanza dei cittadini e delle imprese tutte - vorranno supportare anche il nostro settore nell'affrontare questa crisi che purtroppo non esclude nessuno, auspicando che l'esame dell'A.S. 1766 possa costituire l'occasione per l'inclusione della nostra categoria. Esigenza questa fortemente sentita e assolutamente necessaria per la nostra sopravvivenza. Ringraziando per l'attenzione riservatoci, e nella speranza di addivenire ad un sostegno per il settore quanto più possibile condiviso, l'Associazione rimane a completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Il Presidente